



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Prima sezione civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) dott. Adriano Cini | Presidente |
| 2) dott. Giulio De Simone | Consigliere |
| 3) dott. Valentino Pezzuti | Consigliere est. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al numero 2236/2005 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente

tra

DEL TORO FABIO

nella qualità di Presidente del Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing, elettivamente domiciliato a Firenze, in via Giacobini n. 25, presso lo studio dell'avvocato Rossella Piccinno che, unitamente all'avvocato Corrado Brilli e all'avvocato Riccardo Gilardoni, lo rappresenta e difende come da procura in atti.

APPELLANTE

e

EMI MUSIC ITALY S.p.A., BMG Ricordi S.p.A., WARNER MUSIC ITALIA s.r.l., UNIVERSAL MUSIC ITALIA s.r.l., SONY MUSIC ENTERTAINMENT S.p.A., LOU REED in arte LOU REED, LOU REED in arte THE VELVET UN-

DERGROUND, DARIUS C. RUCKER in arte DARIUS C. RUCKER, DARIUS
C. RUCKER per il gruppo HOOTIE AND THE BLOWFISH, MADONNA
CICCONE, ALANIS MORISSETTE, RAYMOJND MANZAREK JR., RA-
YMOJND MANZAREK JR. per il gruppo THE DOORS, BILLIE JOE AR-
MSTRONG, ERIC PATRICK CLAPTON e SONY BMG MUSIC
ENTERTAINMENT

elettivamente domiciliati a Firenze, in via Varchi n. 14, presso lo studio
dell'avvocato Alessandra Droandi che, unitamente all'avvocato Simona
Lavagnini, all'avvocato Luigi Goglia e all'avvocato Roberto Valenti, li
rappresenta e difende come da procura in atti.

APPELLATI

avente ad oggetto: risarcimento danni.

#####

esaminati gli atti e i documenti del processo;

rilevato che la prima circostanza su cui è stato deferito il giura-
mento decisorio («giuro e giurando affermo di aver pubblicamente manifesta-
to il mio nulla-osta a che le opere musicali comunque a me riferibili siano libera-
mente scambiate, fra gli interessati, attraverso strutture ed organizzazioni tipo
"Napster", ovvero associazioni di cultura musicale») non può essere am-
messa perché: a) attiene ad una questione che non ha trovato ingres-
so nel presente giudizio (come risulta dalla comparsa di risposta in
primo grado, dalla ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di appello e
dagli stessi motivi di impugnazione) e pertanto esula dal *thema deciden-*

dum; b) è priva di sufficiente specificità, secondo quanto richiesto dal secondo comma dell'articolo 233 del codice di procedura civile, perché non indica le «*opere musicali*» cui si riferisce, né il nominativo degli «*interessati*», né chiarisce cosa intenda per «*organizzazioni tipo Napster*» o per «*associazioni di cultura musicale*», e così come formulata sembra che agli interrogandi sia richiesto di giurare che hanno inteso dare corso una vera e propria abdicazione di tutti i propri diritti artistici, passati presenti e futuri; c) anche se fosse astrattamente configurabile un tale tipo di abdicazione questa non potrebbe autorizzare il compimento di attività illecite di cessione in uso o di noleggio di supporti musicali, in danno delle case discografiche che hanno acquisito i relativi diritti; d) il giuramento è stato deferito solo nei confronti degli artisti e non anche dei rappresentanti legali delle case discografiche che hanno agito in giudizio a tutela dei propri diritti lesi;

considerato che anche la seconda circostanza su cui è stato deferito il giuramento decisorio («*giuro e giurando affermo di non aver mai dato incarico ad alcun avvocato di promuovere causa alcuna, particolarmente il presente giudizio, nei confronti del Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing-Sing, dai Sig.ri Fabio Del Toro e Marco Del Toro, quali esponenti di detta associazione, ovvero di altri esponenti della medesima*») è inammissibile perché ha per oggetto un fatto (il conferimento della procura alle liti) che attestato dall'autenticazione del legale mandatario, che nell'occasione ha svolto le funzioni di pubblico ufficiale, quindi è stata dedotta in violazione dell'articolo 2739 del codice civile;


ritenuto pertanto che il giuramento decisorio non può essere ammesso e che la causa deve essere rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni;

P. Q. M.

rimette la causa dinanzi al Collegio all'udienza del 23 settembre 2008 alle ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.

Così deciso il 6 maggio 2008 a Firenze, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Firenze, su relazione del Consigliere dott. Valentino Pezzuti.

Il Presidente



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Depositata in cancelleria oggi


14 MAG. 2008



RA

14 MAG. 2008

Se cugl



Corte di Appello Firenze - Cancelliere Patrizia Rivai

Da: "Corte di Appello Firenze - Cancelliere Patrizia Rivai" <patrizia.rivai@giustizia.it>
A: <rossella.piccinno@digitweb.org>; <alessandra.droandi@virgilio.it>
Data invio: mercoledì 14 maggio 2008 17.01
Allega: 2236-05.doc
Oggetto: 2236-05

CORTE APPELLO FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE

causa civile 2236-05
tra DEL TORO FABIO
e EMI MUSIC ITALY SPA + ALTRI

v. ALLEGATO

Il Cancelliere
Patrizia Rivai